

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 ha espresso parere favorevole;
- il Segretario Comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità ai sensi art.97 del T.U. 267/2000;

Sentita la relazione del Sindaco il quale introduce l'argomento sottolineando le ragioni per le quali risulta indispensabile procedere ad una modifica di tali disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; cede poi la parola al Responsabile A.P.O. Finanziaria, Rag. Revellino, per le illustrazioni di dettaglio.

Il Rag. Revellino spiega le ragioni delle modifiche imposte dal nuovo sistema di raccolta avviato recentemente in territorio comunale ed in attesa di un nuovo regolamento "di bacino";

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 concernente la potestà regolamentare riconosciuta agli Enti Locali in materia di Entrate;

VISTO l'art. 68 del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993 concernente "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23.10.1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";

VISTA la deliberazione consiliare n. 27 del 03.03.1995, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e le successive modifiche;

DATO ATTO che il Comune di Bricherasio ha aderito al progetto redatto da ACEA Pinerolese Industriale SPA e denominato "Area omogenea 2007";

CONSIDERATO che il progetto prevede il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 50% ed un quantitativo pro-capite di rifiuto indifferenziato da avviare a smaltimento non superiore a 0,700 Kg/abitante al giorno;

DATO ATTO che il servizio di raccolta per ecopunti di prossimità consente una riduzione dei cassonetti per rifiuti indifferenziati e la riorganizzazione del servizio attraverso l'individuazione di punti di prossimità che permettono il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti da raccogliere, migliorando, tra l'altro, l'impatto visivo paesaggistico legato alla permanenza disordinata di molti contenitori stradali disseminati lungo il territorio;

CONSIDERATO che il nuovo sistema di raccolta obbliga l'Amministrazione Comunale a rivedere il proprio regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni relativamente agli articoli 9-10-38 e 40;

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig. Bonansea il quale evidenzia come la materia rifiuti costituito a suo tempo attività ispettiva in ordine alla dislocazione sul territorio dei contenitori/cassonetti. Ritiene, altresì, che il calcolo relativo ai volumi dei rifiuti non risulti essere reale per una diversa ed insufficiente dislocazione. Eccepisce in ordine alla dislocazione e capacità dei contenitori: da mt. 400 con problemi di difficile soluzione per le persone anziane e per i portatori di handicap; ritiene che sia mancato il confronto con la comunità in merito alle nuove dislocazioni; ritiene eccessiva la distanza di mt. 3000 tra i fabbricati ed i contenitori. Propone un emendamento per conoscere se esistono occupanti in area di raccolta e altre utenze o se vi siano soggetti a questo tipo di presupposto. Quanto all'ipotesi del nuovo art. 38) ritiene mancante la dizione in ordine alla deducibilità; in ordine al punto 9) chiede chiarimenti per le fasce di utenza – dal 30 % al 20% - e ritiene le nuove condizioni penalizzanti per le persone sole sottolineando come il tessuto della popolazione in alcune fasce del territorio è costituito da una sola unità.

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig.ra Garzena la quale dichiara di ricollegarsi all'intervento del collega per la differenza in merito alla nuova distanza da mt. 400 a mt. 3000 ritenendola eccessiva unitamente alla insufficienza dei contenitori per la raccolta differenziata. Quanto alla proposta dell'art. 40) – composte – intende conoscere come i cittadini siano stati informati stante il tempo del “bilancio” e se ci siano stati eventuali automatismi nei confronti dei cittadini che avevano già fatto richiesta.

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig.ra Bolla che ritiene non omogenea la dislocazione sul territorio con problemi soprattutto nelle frazioni; ritiene che non risultino previsti “aiuti” nei confronti di chi è in difficoltà per la distanza e/o impedimenti diversi. Sottolinea una carenza regolamentare.

SENTITO il chiarimento del Rag. Revellino il quale evidenzia come, a fronte di una riduzione dell'agevolazione dal 30% al 20%, vi sia stata la contestuale eliminazione parziale, a favore della categoria agricoltori, della pressione tributaria con un aumento minimo delle tariffe, pari a circa € 2,87. Sottolinea come il vigente Regolamento risalga al 1995 ed il territorio è stato quasi completamente coperto dall'ACEA, con la collaborazione nel sistema di raccolta, per talune zone, sia da parte del Comune di Campiglione Fenile e sia da parte del Comune di Cavour attraverso l'utilizzo dei contenitori in gestione ai Comuni citati.

SENTITA la replica del Sindaco il quale sottolinea come l'elemento della minima deducibilità è collegato ai limiti di copertura imposti dalla normativa vigente; quanto alla distanza precisa come la nuova modalità di raccolta sposta leggermente tale elemento anche per l'esigenza per la parte di quota di popolazione non coperta dal servizio. La nuova modalità di raccolta garantisce, altresì, una situazione migliorativa se conferita presso il Comune di Cavour con cui ci sono trattative e per le fasce “oltre Pellice”: si tratta, comunque, di una disponibilità di massima da verificare. Ritiene si tratti, comunque, di una attesa attiva in quanto l'organizzazione per una raccolta omogenea è tesa ad addivenire ad una regolamentazione di bacino. Quanto alla fascia degli agricoltori, le motivazioni sono collegate al chiaro concetto di evoluzione del sistema dei rifiuti: premiare colui che produce meno rifiuti pagando in funzione di ciò che si produce; pertanto, i sistemi premianti per i Comuni nascono da un concetto di politica territoriale è fatta salva nei confronti delle aziende agricole con l'eliminazione della quota “forfetaria” di € 10,00 in rapporto ad un aumento tariffario di € 2,87. Quanto alla problematica sollevata dal Consigliere Bolla, precisa come è in atto una raccolta di segnalazioni o interessi provenienti da eventuali situazioni di difficoltà o criticità (attualmente forse 4 o 5 casi) valutandosi, se del caso, opportunità alternative e rimedi così come occorre evidenziare la disponibilità di alcune persone a collaborare con l'Amministrazione Comunale per alleviare utenti deboli.

SENTITA l'ulteriore precisazione del Rag. Revellino in ordine alla istruttoria per il rilascio di composte: nessuna richiesta aggiuntiva è stata

necessaria per coloro i quali, a suo tempo, avevano già prodotto istanza: i composte sono stati già consegnati nel corso del mese di dicembre. La comunicazione per la consegna dei composte, in seconda fase, e le relative informazioni sono state inoltrate a tutti i richiedenti al 31/3/2008 e, pertanto, tutti gli interessati hanno prodotto la documentazione richiesta.

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig. Bonansea il quale dichiara di trovarsi in parte d'accordo con il Sindaco quanto al sistema premiante per chi produce meno rifiuti ma pone un occhio di riguardo nei confronti della categoria degli agricoltori che, tecnicamente, producono maggiori oneri per il servizio di raccolta rifiuti ma sarebbe interessante "pesare" questa categoria per i volumi e metrature di produzione.

SENTITA la replica del Sindaco il quale precisa che le aziende agricole pagano soltanto situazioni abitative.

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig.ra Garzena che manifesta preoccupazione: la distribuzione di 600 composte per la differenziata: se vi sia stata attenzione sull'uso adeguato e corretto dei composte.

SENTITO l'intervento del Sindaco che sottolinea come attraverso la collaborazione ed iniziative degli uffici si sta affrontando una serie di modalità di controllo per evidenziare eventuali criticità o difficoltà. I primi dati confermano risultati significativi: la problematica dei rifiuti si "gioca" sia sulla differenziata e sia sulla produzione complessiva dai 300 kg/pro capite ai 200 e si attesta nell'ordine del 30/33% circa. Occorre sensibilizzare l'utenza sulla importanza di tale modalità.

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig. Ilario Merlo il quale sottolinea come l'importanza della consegna dei composte è determinata dal fatto di venire incontro agli utenti che risultano distanti dai contenitori/ecopunti, se utilizzati correttamente. Ribadisce, altresì, che l'informazione è stata garantita in modo capillare e completo anche attraverso incontri pubblici con esclusione della condivisione per ciò che concerne la collocazione geografica degli ecopunti che andava verificata con ACEA

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig.ra Bolla che in ordine alle distanze ritiene che il regolamento generale dell'ACEA dovrà tenere ben conto della diversità e disomogeneità del territorio valutando, altresì, la presenza delle fasce deboli.

SENTITO L'intervento del Consigliere Sig. Ferlenda che ha cura di sottolineare come il servizio funzioni positivamente garantendo, di fatto, il raggiungimento di un buon risultato. Quanto al discorso distanza, può apparire soggettivamente discutibile ma, nel contempo, la Giunta è stata attenta nel razionalizzare al meglio il servizio anche rispetto a taluni ceti sociali. Ritiene sia necessaria ed indispensabile una buona educazione al servizio e una profonda sensibilizzazione all'utilizzazione del composte.

SENTITA la dichiarazione di voto contrario espressa dal Consigliere Sig. Bonansea che recita :” *Il gruppo esprime il voto contrario alle modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dovuto principalmente ad un mancato confronto preventivo da effettuarsi nella commissione di merito e al mancato confronto con la popolazione e con le frazioni. Esprimiamo poi parere contrario anche dovuto all'abbattimento del 10% della riduzione al comparto agricolo oltre alla eccessiva distanza di collocazione dei contenitori da talune abitazioni di utenti: il passaggio da 400 mt a 3.000mt è molto eccessivo!*” ;

SENTITA la dichiarazione di voto contrario manifestata dal Consigliere Sig. ra Garzena, per l'eccessiva distanza dai contenitori/rifiuti per le persone che hanno difficoltà;

SENTITA la dichiarazione di voto favorevole espressa dal Capogruppo della maggioranza, Sig.ra Demaria che, nel contempo, prende atto dei suggerimenti

espressi in ordine ad un servizio in corso di realizzazione.

CON il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e proclamato dal Presidente

Presenti	15
Votanti	15
Astenuti	= =
Voti favorevoli	11
Voti contrari	4 (Garzena, Bolla, Ballari, Bonansea)

DELIBERA

1. DI apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni:

VECCHIO TESTO:

Art. 9

Distanze e capacità dei contenitori

(art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- 1) I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml. 400 dall'immobile soggetto a tassazione.
- 2) La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

NUOVO TESTO:

Art. 9

Distanze dei contenitori

(art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- 1) I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di **ml. 3000** dall'immobile soggetto a tassazione.
- 2) La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso **alla strada pubblica dell'immobile al contenitore.**

VECCHIO TESTO:

Art. 10

Servizio di raccolta non in Regime di Privativa

(art. 59, commi 2 e 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- 1) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a mq. 400; dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrale o di fatto servite.
- 2) Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

NUOVO TESTO:

Art. 10

Servizio di raccolta non in Regime di Privativa

(art. 59, commi 2 e 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- 1) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al 40% delle tariffe per distanze superiori a **ml. 3000** dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
- 2) Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di

raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

VECCHIO TESTO:

Art. 38

Tariffe per particolari condizioni d'uso

(Art. 66, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- 1) La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N. D'ordine	DESCRIZIONE	Riduzione %	Massima riducibilità prevista dal decreto
1	Abitazioni con unico occupante avente una superficie superiore a mq.50	20	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	20	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività	20	1/3
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia dimora, per più di sei mesi nell'anno, in località fuori del territorio nazionale	20	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30	30%
6	Abitazioni con unico occupante avente età superiore ad anni 60 al primo gennaio dell'anno di competenza	20	1/3

NUOVO TESTO:

Art. 38

Tariffe per particolari condizioni d'uso

(Art. 66, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- 1) La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N. D'ordine	DESCRIZIONE	Riduzione %
1	Abitazioni con unico occupante avente una superficie superiore a mq.50	20
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	20
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività	20
4	Utenti che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia dimora, per più di sei mesi nell'anno, in località fuori del territorio nazionale	20
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	20
6	Abitazioni con unico occupante avente età superiore ad anni 60 al primo gennaio dell'anno di competenza	20

- 2) Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.
- 3) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art.76 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- 4) Le riduzioni del presente articolo non sono cumulabili né tra di loro né con la riduzione prevista dall'art. 10; sarà considerata la riduzione maggiormente vantaggiosa per il richiedente.

VECCHIO TESTO:

Art. 40

Agevolazione - riduzioni

(Art. 67 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- 1) Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
- 2) Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli

utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

- 3) Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.
- 4) La tariffa unitaria viene ridotta del 20% per i soggetti che hanno aderito alla Campagna Composter del Consorzio ACEA previa espressa richiesta supportata da idonea documentazione attestante il possesso del compostatore e sottoscrizione di un'autocertificazione sul suo reale utilizzo da presentarsi entro il 31 dicembre. La riduzione tariffaria decorrerà dal mese di gennaio successivo alla data di presentazione.

NUOVO TESTO:

Art. 40

Agevolazione e riduzioni

(Art. 67 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- 1) Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
- 2) Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
- 3) Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.
- 4) La tariffa unitaria viene ridotta del 20% per i soggetti che hanno aderito alla Campagna Composter del Consorzio ACEA **od a seguito di utilizzo di fossa. La richiesta supportata da idonea documentazione attestante il possesso del compostatore o l'utilizzo della fossa deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31 dicembre mediante autocertificazione. La riduzione tariffaria decorrerà dal mese di gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta mentre l'eventuale rinuncia all'utilizzo del compostatore o della fossa comporterà l'immediata perdita della riduzione.**
- 5) **In deroga a quanto previsto dal comma 4 ed a valere per il solo anno 2008 il termine ultimo per la presentazione della documentazione attestante il diritto alla riduzione per l'utilizzo del compostatore o della fossa è fissato al 31 marzo.**
2. DI DARE ATTO che la modifica al presente regolamento ha efficacia dal 1.01.2008;
3. DI COMUNICARE il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Inoltre

Considerata l'urgenza, con successiva e separata votazione

Presenti	15
Votanti	14
Astenuti	1 (Bonansea)
Voti favorevoli	14
Voti contrari	= =

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

La lettura e l'approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

RR/ra